

ACCORDO REGIONALE PER LA DECONTRIBUZIONE

Il giorno 9 luglio dell'anno 2013 a Palermo presso la sede Confesercenti Sicilia si sono incontrati:

La Confederazione italiana esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi – CONFESERCENTI SICILIA rappresentata dal Dott. Vittorio Messina

e

FILCAMS-CGIL Regionale Sicilia rappresentata dalla Dott.ssa Monica Genovese
FISASCAT-CISL Regionale Sicilia rappresentata dalla Dott.ssa Domenica Calabrò
UILTUCS-UIL Regionale Sicilia rappresentata dalla Dott.ssa Marianna Flauto

Premesso che

il DPCM 22 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013, ha dato attuazione all'art. 1, comma 481, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) prevedendo, per il periodo di imposta 2013, una speciale agevolazione fiscale per il reddito dei lavoratori derivente da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriali allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro;

la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 ha previsto la possibilità di assoggettare all'imposta sostitutiva del 10%, tra le altre somme, le quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza degli orari di lavoro applicati in azienda;

Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto il 6 giugno 2013 a livello Nazionale un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività, che si intende integralmente richiamato;

E' volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione aziendale e territoriale quale strumento per perseguire la crescita della produttività e della competitività delle imprese,

Si conviene quanto segue

- 1) per l'attuazione delle normative di cui in premessa, le imprese aderenti al sistema di rappresentanza di Confesercenti Sicilia prive di rappresentanze sindacali aziendali, possono – con l'assistenza delle strutture riconducibili a Confesercenti aventi competenza sindacale – stipulare accordi aziendali – che si applicano a tutti i dipendenti dell'impresa – con le Organizzazioni Sindacali Regionali di categoria stipulanti il presente accordo.
- 2) Fermo restando il rispetto dei CCNL applicati a tali aziende aderenti al sistema Confesercenti Sicilia prive di rappresentanze sindacali aziendali e che non si avvalgano della procedura di cui al punto precedente, potranno applicare l'imposta sostitutiva del 10%, nei limiti e alle condizioni previste dal DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75, del 29 marzo 2013 e delle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alle voci retributive relative a prestazioni lavorative diverse rispetto ai

sistemi di orario di lavoro applicati in azienda. Dovranno in ogni caso essere rispettati gli obblighi di contrattazione previsti dal CCNL applicato in azienda.

Fermo restando il rispetto dei CCNL applicati in Azienda, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confesercenti Sicilia, che applicano integralmente i CCNL (parte normativa e parte obbligatoria), gli accordi sindacali territoriali e che non si avvalgono della contrattazione aziendale, potranno applicare l'imposta sostitutiva del 10% nei limiti e nelle condizioni previste dal D.P.C.M. del 22 gennaio 2013, previa richiesta di applicazione del presente accordo regionale a Confesercenti Regionale. Dovranno, in ogni caso, essere rispettati gli obblighi di contrattazione previsti dal CCNL applicato in azienda. Di tale applicazione Confesercenti Regionale darà comunicazione agli Enti Bilaterali di settore cui partecipa.

Il presente accordo verrà depositato a cura dell'Associazione datoriale firmataria ai sensi del DPCM 22 gennaio 2013, esonerando in tal modo dal medesimo adempimento le aziende aderenti al sistema Confesercenti Sicilia che ad esso si richiamano. I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione ai lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

CONFESERCENTI SICILIA

Vittorio Messina

FILCAMS-CGIL

Monica Genovese

FISASCAT-CISL

Domenica Calabrò

UILTUCS-UIL

Marianna Flauto

